



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
presso la Corte d'appello  
**ROMA**

*N. 130/2022 registro decreti*

**IL PROCURATORE GENERALE**

**visto** il progetto organizzativo della Procura generale di Roma per il triennio 2020-2022, approvato il 31 marzo 2021 e successivamente modificato;

**visto** il decreto legislativo n. 106/2006 recante "*Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150*";

**vista** la deliberazione del CSM in data 16 dicembre 2020 sull'organizzazione degli Uffici di Procura, emanata - a modifica della precedente circolare del 16 novembre 2017 - in attuazione dell'art. 1, comma 6, del predetto decreto legislativo e, in particolare, le disposizioni degli artt. 7 (*Il progetto organizzativo*) e 26 (*Il progetto organizzativo delle Procure generali presso le Corti d'appello*);

**vista** la successiva deliberazione del CSM in data 16 giugno 2022 con la quale è stato modificato il citato art. 7, nella parte in cui prevede termini, minimi e massimi, di permanenza temporanea dei magistrati all'interno dei vari gruppi di lavoro;

**considerato** che l'art. 26 della deliberazione del CSM in data 16 dicembre 2020, pur non richiamando espressamente l'art. 7, rinvia - riguardo alle Procure generali - in quanto compatibili, alle altre disposizioni relative ai progetti organizzativi delle Procure della Repubblica presso i Tribunali;

**considerato** che si rende necessario, quindi, adeguare alle predette nuove disposizioni il progetto organizzativo della Procura generale di Roma per il triennio 2020-2022;

**DISPONE:**

Il § 2 della parte IV del progetto organizzativo della Procura generale di Roma per il triennio 2020-2022 è aggiornato come appresso (ai soli fini del presente atto, si riportano evidenziate in grassetto le integrazioni rispetto al testo previgente):

«L'assegnazione dei singoli magistrati di seguito disposta per ciascun gruppo di lavoro e di collaborazione interviene – al pari della designazione dei rispettivi coordinatori – di comune e generale accordo, previo interpello interno.

**Tale impostazione, tendente alla massima condivisione interna all'Ufficio delle scelte inerenti alla destinazione ai Gruppi di lavoro, non ha mai determinato criticità che imponessero una autonoma decisione da parte del Procuratore generale. Tuttavia, per ogni futura esigenza, i criteri per l'assegnazione a domanda tenderanno sempre a portare a sintesi le esigenze di funzionalità dell'Ufficio e le preferenze dei magistrati, valorizzando allo scopo le loro pregresse esperienze professionali e formative nei diversi settori e considerando solo in via residuale – a parità di requisiti – l'anzianità di servizio nella Procura generale di Roma e, infine, l'anzianità di ruolo.**

**In linea di massima, i medesimi criteri varranno anche per le eventuali esigenze di assegnazione d'ufficio, nonché per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione (sino all'esito dell'interpello), dando priorità di copertura ai posti nei Gruppi di lavoro in precedenza rimasti vacanti a causa delle scoperture nell'organico dei magistrati.**

La permanenza in ciascuno dei gruppi avrà di regola durata coincidente con quella di vigenza del progetto organizzativo e, **comunque, sarà non inferiore a due anni in caso di assegnazione a domanda e a un anno per le assegnazioni d'ufficio**; in vista della scadenza saranno raccolte eventuali richieste di variazione da parte dei magistrati interessati e si promuoverà un'opportuna rotazione di chi risulti assegnato ad un medesimo gruppo da più di due trienni.

**In ogni caso, si applicherà il disposto dell'art. 7, comma 4, della circolare del CSM del 16 novembre 2017 sull'organizzazione degli uffici di procura, come successivamente più volte modificata (da ultimo con deliberazione del 16 giugno 2022).**

In tale strutturazione organizzativa i gruppi sono concepiti non come meri strumenti di distribuzione equilibrata degli affari (con criterio interno di rotazione automatica), ma altresì come luoghi di formazione della specializzazione, di contributo alla direzione condivisa dell'ufficio e di individuazione dialettica e collegiale delle linee d'indirizzo e delle soluzioni appropriate rispetto a problematiche comuni.

Con la strutturazione prescelta dei gruppi di lavoro si evita che un magistrato abbia, individualmente, competenza esclusiva su una materia. Si promuove così la possibilità di confronto e si evita la dispersione delle esperienze in caso di trasferimento del singolo.

Va pure notato che l'assetto previgente è stato aggiornato in conformità alle linee portanti **delle deliberazioni consiliari** del 16 dicembre 2020 e **del 16 giugno 2022** sull'organizzazione degli uffici di procura: la consultazione dei Sostituti procuratori generali ha consentito a ciascuno di essi di proporsi per tutte le attività di servizio, fermo restando

che la natura di alcune ne comporta la gestione, piuttosto che nel quadro di lavori di un gruppo, nell'ambito di un rapporto diretto con il Procuratore generale o l'Avvocato generale.»

Il presente provvedimento sarà trasmesso a tutti i magistrati dell'Ufficio (anche ai sensi degli artt. 8 e 26 della circolare CSM 16 dicembre 2020 in tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero), e al Consiglio giudiziario di Roma per il suo parere e per l'inoltro al Consiglio superiore della magistratura.

Roma, 28 luglio 2022

IL PROCURATORE GENERALE

Antonio Mura

